



**AUTOMOBILE CLUB RIETI**

## **NOVITÀ IN MATERIA DI SANZIONI PER ALCUNE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA**

Il 4/8/2007 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 117/07, contenente nuove norme in materia di sicurezza stradale, che prevedono sanzioni più dure per alcune tipologie di infrazioni. Il 2/10/2007 il suddetto Decreto è stato convertito in legge. Di seguito le novità più salienti:

### **Guida senza patente (ART. 116 del C.d.S.)**

La nuova **sanzione pecuniaria** per chi guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida va **da 2257 a 9032 euro**. La stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice della strada. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.

E' prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi oppure, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca dello stesso. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi.

### **Neopatentati (ART. 117 del C.d.S.)**

Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t, ad esclusione dei veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art.188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. In caso di violazione è prevista la **sanzione** amministrativa del pagamento di una somma **da euro 148 a euro 594** e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due ad otto mesi.

### **Trasporto bambini (ART. 170 del C.d.S. )**

E' vietato trasportare su motocicli o ciclomotori a due ruote bambini di età inferiore ai cinque anni. In caso di violazione è prevista una **sanzione pecuniaria da 148 a 594 euro**.

### **Guida senza lenti (ART. 173 del C.d.S.)**

Chi guida senza utilizzare lenti a contatto od occhiali od altri apparecchi prescritti in fase di rilascio della patente rischia una **multa** variabile **da 70 a 285 euro**.

### **Guida con uso di telefono cellulare (ART. 173 del C.d.S.)**

Chi guida utilizzando cellulare, cuffia sonora o altri apparecchi radio-telefonici rischia una **multa** variabile da **148 a 594 euro**. In caso di recidiva biennale, viene applicata anche la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.

### **Limiti di velocità (ART. 142 del C.d.S.)**

Le postazioni di controllo devono essere rese ben visibili e preventivamente segnalate attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

Sono state inasprite le sanzioni in caso di superamento dei limiti. Sono previste 4 fasce di sanzioni di entità crescente in relazione al superamento del limite imposto:

- fino a 10 km/h oltre il limite :da 36 a 148 euro; •oltre 10 e fino a 40 km/oltre il limite:da 148 a 594 euro; •oltre 40 e fino a 60 km/h oltre il limite: da 370 a 1458 euro, sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi; in caso di recidiva nel biennio la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi; • oltre 60 km/h rispetto al limite:da 500 a 2000 euro, sospensione della patente da 6 a 12 mesi ; in caso di recidiva nel biennio è disposta la revoca della patente.

Le sanzioni pecuniarie e quelle accessorie della sospensione della patente sono raddoppiate se l'eccesso di velocità è commesso con veicoli pesanti o con complessi veicoli.

### **Guida in stato di ebbrezza alcolica (ART. 186 del C.d.S.)**

Sono previsti 3 livelli di sanzioni differenti e crescenti in proporzione al valore del tasso alcolemico accertato:

- 1 con **tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l**: ammenda **da 500 a 2000 euro**; è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;
- 2 **con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l**: ammenda **da 800 a 3200 euro**; arresto fino a 3 mesi, sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno e con la pena accessoria di svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa ;
- 3 con **tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l**: ammenda **da 1500 a 6000 euro**; arresto fino a 6 mesi; sospensione della patente da 1 a 2 anni. Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza e può essere sequestrato.

La patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene previste sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Il sequestro non viene disposto: se il veicolo può essere affidato per la conduzione ad altra persona idonea che sia prontamente reperibile subito dopo l'accertamento; nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso

o di trasporto, al conducente del quale il veicolo è affidato con l'incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stanziamento.

Se la guida in stato di ebbrezza è commessa con motoveicoli o ciclomotori si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca.

***Rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.***

Chi senza giustificato motivo, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo con l'etilometro commette un illecito amministrativo e sono previste le seguenti sanzioni:

- sanzione **da 2500 a 10000 euro** (aumentata se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto da euro 3000 a euro 12000);
- sospensione della patente per un periodo da 6 a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in un biennio);
- fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo appartenga a persona estranea all'illecito. Con l'ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la Commissione medica provinciale.

**Guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti (ART. 187 del C.d.S.)**

Guidare in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti è reato. E' prevista l'ammenda **da 1000 a 4000 euro**, l'arresto fino a tre mesi e la sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 1 anno. Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di alterazione psico-fisica e può essere sequestrato. Il sequestro non viene disposto: se il veicolo può essere affidato per la conduzione ad altra persona idonea che si aprontamente reperibile subito dopo l'accertamento; nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso

o di trasporto, al conducente del quale il veicolo è affidato con l'incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stanziamento. Se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio, la patente di guida è revocata.

Se la guida in stato di alterazione è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca. Le pene raddoppiano se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale.

***Rifiuto di sottoporsi all'accertamento.***

Chi senza giustificato motivo, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo sanitario (visita medica e prelievo liquidi biologici) commette un illecito amministrativo. Si applicano le seguenti sanzioni:

- sanzione **da 2500 a 10000 euro** (aumentata se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto da euro 3000 a euro 12000);
- sospensione della patente per un periodo da 6 a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in un biennio);
- fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo appartenga a persona estranea all'illecito.

Con l'ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida. La patente resta sospesa per il periodo indicato dal prefetto e, comunque, fino a quando il conducente non sia stato giudicato idoneo da una Commissione medica provinciale.

**Accensione del motore durante la sosta o fermata del veicolo (ART.157 C.d.S.)**

E' vietato tenere il motore acceso durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento dell'aria; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 400 euro.

***Promozione della consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.***

-introduzione nell'ambito del sistema di educazione stradale rivolto ai giovani dell'informazione afferente i rischi connessi alla assunzione di sostanze psicotrope e di stupefacenti e bevande alcoliche; -obbligo per i gestori di locali di intrattenimento in cui siano vendute bevande alcoliche di interrompere la somministrazione di tali bevande dopo le ore 2 della notte e di assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria, una rilevazione del tasso alcolemico da parte dei clienti; -obbligo per i gestori di locali di intrattenimento in cui siano vendute bevande alcoliche di apposizione all'entrata, all'uscita e all'interno del locale, di apposite tabelle, le quali riproducano, secondo un decreto da adottarsi ad opera del Ministro della Salute:

- 1 la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica;
- 2 quantità in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico rilevante ai fini dell'integrazione del reato di guida in stato di ebbrezza.

**Istituzione di un Fondo contro l'incidentalità notturna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

Chiunque viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna. -Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna. Entro 3 mesi dalla data in vigore della presente legge sarà emanato un regolamento di attuazione del presente articolo -Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. Entro 4 mesi dalla data in vigore della presente legge si adotterà un decreto di attuazione del presente articolo.